

Bruxelles, 8 aprile 2016
(OR. en)

7105/16

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0279 (COD)**

**STATIS 11
COMPET 125
UD 59
CODEC 303**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	13517/13 STATIS 88, COMPET 648, UD 231, CODEC 1991 8066/13 PI 52 CODEC 711
n. doc. prec.:	16787/14 STATIS 138, COMPET 673, UD 282, CODEC 2482
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure - Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo

1. L'8 agosto 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure.
2. La posizione in prima lettura del Parlamento europeo è stata adottata nella sessione plenaria del 12 marzo 2014.

3. L'11 giugno 2014 l'esito delle discussioni in sede di gruppo è stato trasmesso al Coreper che ha conferito mandato alla presidenza per l'avvio di negoziati con il Parlamento europeo.
4. Il 17 novembre e l'8 dicembre 2014 si sono tenute due riunioni informali del trilatero con i rappresentanti delle tre istituzioni. Nel corso della seconda riunione è stato concordato un testo di compromesso finale che figura nel doc. 16787/14.
5. Il 19 dicembre 2014 il Comitato ha discusso, senza approvarlo, il compromesso finale che figura nel doc. 16787/14, e ha conferito mandato alla presidenza per proseguire i negoziati con il Parlamento, in particolare sulla questione aperta della consultazione di esperti degli Stati membri da parte della Commissione, mediante l'inserimento all'articolo 1, paragrafo 6, di un nuovo articolo 10 bis. Successivamente si è deciso di sospendere i negoziati sul fascicolo in oggetto in attesa dell'esito dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".
6. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", convenuto il 15 dicembre 2015 dalle tre istituzioni, è stato adottato nella sessione plenaria del PE del 9 marzo 2016 e dal Consiglio il 15 marzo 2016. Il compromesso finale che figura nel doc. 16787/14 è stato riformulato di conseguenza. Consultate per posta elettronica il 15 marzo 2016, le delegazioni hanno approvato la proposta allegata alla presente nota.
7. Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda al Comitato dei rappresentanti permanenti di approvare il testo di compromesso finale che figura in allegato al fine di raggiungere un accordo rapido in seconda lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero

**con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") è opportuno conformare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 di tale trattato.

- (2) In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹, la Commissione si è impegnata² a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio³, conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di alcune delle disposizioni di detto regolamento.
- (4) Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 471/2009 alle nuove norme del trattato, le competenze di esecuzione attualmente conferite alla Commissione dovrebbero essere garantite conferendo a quest'ultima le competenze necessarie per l'adozione di atti delegati e di esecuzione.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

² *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.*

³ *GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.*

- (5) Per tener conto delle modifiche del codice doganale o delle prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, delle modifiche rese necessarie da motivi metodologici e della necessità di stabilire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la compilazione delle statistiche, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato, concernenti l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali, merci e movimenti specifici e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, l'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 471/2009, ulteriori specificazioni dei dati statistici, l'obbligo concernente serie limitate di dati per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento e i dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso, il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute per le statistiche sul commercio per valuta di fatturazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (7) La Commissione dovrebbe assicurare che gli atti delegati previsti negli atti legislativi non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o del rispondente e che continuino a essere quanto meno onerosi possibile.
- (8) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 471/2009, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti i codici e il relativo formato da utilizzare per i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, misure riguardanti il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma dello stesso articolo, nonché misure riguardanti contenuto e copertura uniformi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

- (9) Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi (comitato Extrastat) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009 fornisce alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione.
- (10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (di seguito "SSE") volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (di seguito "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁴, un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.
- (11) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009,

⁴ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per tenere conto delle modifiche del codice doganale o delle prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 10 bis, per adattare l'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 10 bis, concernenti merci e movimenti specifici e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili.";

c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 10 bis, relativi all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero.";

c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.";

2) all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 10 bis, relativi alla raccolta dei dati di cui ai paragrafi 2 e 4.

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.";

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 10 bis, riguardanti le ulteriori specificazioni dei dati di cui al paragrafo 1.

2 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti i codici da utilizzare per tali dati e il relativo formato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 10 bis, riguardanti tali serie limitate di dati.";

b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.";

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.

Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 10 bis, riguardanti il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.";

5) l'articolo 8 è così modificato:

Articolo 8

"Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)"

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.

Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

Ove le statistiche trasmesse siano oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro l'ultimo giorno del mese successivo alla messa a disposizione dei dati riveduti.

Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti le specifiche tecniche uniformi per il contenuto e la copertura delle statistiche trasmesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Le statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento."

6) è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].

La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualunque momento la delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

- 4 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [*data*].

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**).
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 471/2009 le quali siano state avviate ma non siano state concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
